


# REVUE DES ETUDES TARDO-ANTIQUES

Histoire, textes, traductions, analyses, sources et prolongements de l'Antiquité Tardive

(RET)

*publiée par l'Association « Textes pour l'Histoire de l'Antiquité Tardive » (THAT)*

ANNÉE ET TOME VI  
2016-2017



**Textes pour  
l'Histoire de  
l'Antiquité  
Tardive**

# REVUE DES ÉTUDES TARDO-ANTIQUES (RET)

fondée par

E. Amato et †P.-L. Malosse

---

## COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Nicole Belayche (École Pratique des Hautes Études, Paris), Giovanni de Bonfils (Università di Bari), Aldo Corcella (Università della Basilicata), Raffaella Cribiore (New York University), Kristoffel De-moen (Universiteit Gent), Elizabeth DePalma Digeser (University of California), Leah Di Segni (The Hebrew University of Jerusalem), José Antonio Fernández Delgado (Universidad de Salamanca), Jean-Luc Fournet (École Pratique des Hautes Études, Paris), Geoffrey Greatrex (University of Ottawa), Malcom Heath (University of Leeds), Peter Heather (King's College London), Philippe Hoffmann (École Pratique des Hautes Études, Paris), Enrico V. Maltese (Università di Torino), Arnaldo Marcone (Università di Roma 3), Mischa Meier (Universität Tübingen), Laura Miguélez-Cavero (Universidad de Salamanca), Claudio Moreschini (Università di Pisa), Robert J. Penella (Fordham University of New York), Lorenzo Perrone (Università di Bologna), Claudia Rapp (Universität Wien), Francesca Reduzzi (Università di Napoli « Federico II »), Jacques-Hubert Sautel (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris), Claudia Schindler (Universität Hamburg), Antonio Stramaglia (Università di Cassino).

## COMITÉ ÉDITORIAL

Eugenio Amato (Université de Nantes et Institut Universitaire de France), Béatrice Bakhouché (Université de Montpellier 3), †Jean Bouffartigue (Université de Paris X-Nanterre), Sylvie Crogiez-Pétrequin (Université de Tours), Pierre Jaillette (Université de Lille 3), Juan Antonio Jiménez Sánchez (Universitat de Barcelona), †Pierre-Louis Malosse (Université de Montpellier 3), Annick Martin (Université de Rennes 2), Sébastien Morlet (Université de Paris IV-Sorbonne et Institut Universitaire de France), Bernard Pouderon (Université de Tours), Stéphane Ratti (Université de Bourgogne), Jacques Schamp (Université de Fribourg en Suisse).

## DIRECTEURS DE LA PUBLICATION

Eugenio Amato (responsable)

Sylvie Crogiez-Pétrequin

Bernard Pouderon

## SECRÉTAIRES DE RÉDACTION

Pasqua De Cicco

Matteo Deroma  
(Université de Nantes)

Gianluca Ventrella

---

**Peer-review.** Les travaux adressés pour publication à la revue seront soumis – sous la forme d'un double anonymat – à évaluation par deux spécialistes, dont l'un au moins extérieur au comité scientifique ou éditorial. La liste des experts externes sera publiée tous les deux ans.

## Normes pour les auteurs

Tous les travaux, rédigés de façon définitive, sont à soumettre par voie électronique en joignant un fichier texte au format word et pdf à l'adresse suivante :

**[redaction@revue-etudes-tardo-antiques.fr](mailto:redaction@revue-etudes-tardo-antiques.fr)**

La revue **ne publie de comptes rendus** que sous forme de recension critique détaillée ou d'article de synthèse (*review articles*). Elle apparaît **exclusivement par voie électronique** ; les tirés à part papier ne sont pas prévus.

Pour les **normes rédactionnelles détaillées**, ainsi que pour les **index complets** de chaque année et tome, prière de s'adresser à la page électronique de la revue :

**[www.revue-etudes-tardo-antiques.fr](http://www.revue-etudes-tardo-antiques.fr)**

La mise en page professionnelle de la revue est assurée par Arun Maltese, Via Tissoni 9/4, I-17100 Savona (Italie) – E-mail : [bibliotecnica.bear@gmail.com](mailto:bibliotecnica.bear@gmail.com) ([www.bibliobear.com](http://www.bibliobear.com)).

ISSN 2115-8266

PSEUDO-QUINTILIANUS, DECLAMATIONES MINORES, 279:  
DIVES SPECIOSI ADULTER\*

*Abstract:* This essay offers a revised text, the first Italian translation and a detailed commentary of Pseudo-Quintilian, *Declamationes minores*, 279: *Dives speciosi adulter*.

*Keywords:* Pseudo-Quintilianus ; *Decl. min.* 279; critical edition; Latin rhetoric.

Un povero, padre di un ragazzino di bell'aspetto, decide di far sposare il figlio per sottrarlo alle reiterate proposte sessuali di un ricco. Scoperto il ricco in adulterio con sua moglie, il ragazzino lo risparmia dopo aver ricevuto da lui una somma di denaro. Il padre allora lo disconosce, accusandolo di non aver ucciso l'adultero.

La controversia rientra nello *status qualitatis*: occorre infatti accertare se l'*abdicatione* sia o meno legittima; il declamatore, che per l'occasione veste i panni dell'avvocato difensore del *puer*, cerca di dimostrare che il provvedimento ai danni di quest'ultimo è ingiusto (sull'*abdicatione*, provvedimento fra i più diffusi nel mondo declamatorio, indicante il disconoscimento di un figlio da parte del *paterfamilias*, vd. PASETTI 2011, pp. 90-91; KRAPINGER [–STRAMAGLIA] 2015, pp. 35-39).

Alla base della declamazione vi è una declinazione del tipico conflitto tra un povero e un ricco (vd. SANTORELLI 2014, pp. 16-26). I motivi di contrasto non sono nettamente delineati, ma si ricavano agevolmente dal testo e rivelano una certa tipizzazione: il ricco, abituato a ottenere qualunque cosa con il denaro, cerca di comprare i favori sessuali del figlio impubere del povero; il povero non tollera l'arroganza del ricco e lo osteggia. Qualche elemento di originalità può essere colto nella caratterizzazione del povero: egli si contrappone al ricco, ma non lo denuncia per il tentato *stuprum* del figlio e, soprattutto, pretende, con una condotta vile e ipocrita, che sia il figlio impubere a punire il ricco con la morte. La viltà

\* Il presente lavoro nasce dalla mia collaborazione al progetto di edizione, traduzione e commento delle *Declamazioni minori* coordinato da Lucia Pasetti (Università di Bologna) e Alfredo Casamento (Università di Palermo). Per il testo delle *Minores* ho seguito WINTERBOTTOM 1984; alcune divergenze sono segnalate e discusse nelle note di commento. Sono molto grato a Lucia Pasetti per aver pazientemente arricchito questo lavoro con fini osservazioni; e ad Antonio Stramaglia per aver discusso con me alcuni passi problematici. Ringrazio infine il Prof. Amato per aver accolto questa *proekdosis* nella *Revue des études tardo-antiques*.

paterna costituisce la ragione principale dell'atteggiamento insolitamente ostile del retore nei confronti del padre (vd. WINTERBOTTOM 1984, p. 387, che nota come il tono complessivo dell'arringa difensiva sia in contrasto con i precetti sulla difesa dei figli in cause di *abdicationis* presenti in Ps.-Quint., *decl. min.* 259, 1: *In omnibus quidem abdicationis controversiis, quatenus pro liberis dicimus, summissa debet esse actio et satisfactioni similis*).

Il saggio di declamazione proposto dallo Pseudo-Quintiliano non è preceduto dal *sermo* che spesso contiene indicazioni su come sviluppare il discorso; la *declamatio* si apre con un *exordium a litigatore* (§§ 1-2), in cui il retore afferma che mai il suo assistito avrebbe potuto commettere l'omicidio, a causa della debolezza (*infirmitas*) dovuta alla sua età (su questo tipo di *exordium* vd. DINGEL 1988, pp. 41-42; cf. le indicazioni in Quint., *inst.* 4, 1, 13). L'incapacità di uccidere del *puer* sarà poi ribadita, in *Ringkomposition*, al principio di un epilogo dal tono sostenuto, chiuso da una sferzante censura della condotta paterna (§§ 17-19). L'*argumentatio* ha una struttura chiara. Seppure non si riconoscesse – argomenta il retore – che il ragazzino fosse incapace di uccidere e si sostenesse che quella di non uccidere fosse stata una scelta, il suo assistito sarebbe comunque difendibile: come se fosse uno *iuvenis* (§ 3); come se fosse un marito (§§ 4-9); come se fosse un impubere (§§ 10-13). Prima di passare al già citato epilogo, il locutore fa riferimento al discorso con cui il padre ha disconosciuto il figlio e ad una delle motivazioni del provvedimento (§ 14): il ragazzino avrebbe dovuto uccidere l'adultero per vendicare l'offesa causata dalle sue precedenti profferte sessuali. Tale motivazione è agevolmente confutata dal declamatore: la *gravitas* e la *severitas* del *puer* non sono state minimamente scalfite dalle indecenti proposte del ricco (§ 15); sarebbe dovuto essere semmai il padre a contrapporsi al ricco, difendendo l'onore del figlio (§ 16).

A fronte di un'argomentazione in gran parte condotta sulla base dell'*aequitas*, il retore svolge anche considerazioni legali: ai §§ 4-5, in cui afferma che non si può accusare qualcuno per un atto che la legge consente di compiere; ai §§ 6-9, in cui descrive la *voluntas* della legge sull'adulterio, riferendosi agli antenati che la promulgarono.

#### DIVES SPECIOSI ADULTER

ADULTERUM AUT OCCIDERE AUT ACCEPTA PECUNIA DIMITTERE LICEAT. Dives pauperem, speciosi patrem, de stupro filii appellavit; ille tacuit. Iterum adiecta pecunia appellavit; ille tacuit. Tertio appellatus uxorem filio dedit. Puer divitem cum uxore sua deprehensum accepta pecunia dimisit. Abdicatur a patre.

##### [1] Declamatio

Priusquam venio ad aestimationem criminis et propriam iudicii huiusce summam, necesse habeo id dicere quod in oculos uniuscuiusque vestrum, iudices, incurrit: abdicatur puer. Nolite illum aestimare ex hoc quod maritus est; in quo

illud praecipue, iudices, vereor, ne apud animos vestros suspectus sit impudentiae ac videatur intra hos annos nimium cito virum egisse: uxorem pater inpuberi dedit. [2] Quid igitur haec aetas committere potuit tanta animadversione dignum? Lex abdicacionis adversus ferociam iuvenum constituta est. Haec vero infirmitas adeo nocentis nomen non recipit ut vix recipiat innocentis.

[3] Si tamen perseveras abdicare tamquam iuvenem, superest ut ego quoque tamquam iuvenem defendam. Vultis igitur, iudices, dicam illa omnibus fere abdicacionum iudiciis vulgata pro liberis: ‘non ego luxuriatus sum, non ego meretricem amavi, non paterna bona vitiiis consumpsi?’ Sed si hoc proposuero, responditur (potest enim): ‘adulteros’ inquit ‘non occidisti.’

[4] Dicamus et tamquam pro marito. Non habes ius abdicandi propter hoc quod lex huic permisit. Vereor ne risum mereatur haec defensio mea, tamquam hic utrumlibet potuerit. Sed potuerit sane. Marito vel occidere adulterum vel accepta pecunia dimittere licet. Non potes propter id irasci quod iura huic permisissent. [5] Loquatur maritus cum animo suo, loquatur cum adfectu suo, cum propria animi sui natura. Si propter hoc licet abdicare, istud quod fecit maritus non licet. Alioqui enim tolerabilius et certe humanius erat arbitrium vel occidendi adulteri vel accepta pecunia dimittendi transferri ad patres, quoniam certe levius est vetare aliqua quam punire.

[6] Sic defenderetur si iure tecum ageret. Ipsius vero facti vel hoc modo rationem facile reddidisset: non est istud turpe quod lex permittit. [7] ‘Accepta pecunia dimisisti.’ Nisi oporteret, nec liceret. An vero parum sancti illi videntur fuisse maiores, illi constitutores iuris, qui civitates adhuc velut antiquo illo errore confusas ad certam vivendi formam redegerunt? Illis non est visum nefas accipere pecuniam, sed et hanc poenam †animadversionis† putaverunt, sicut pleraque delicta puniuntur: neque enim semper usque ad mortem perveniunt. [8] Credo autem illum, quisquis fuit legis huiusce constitutor, illa intra se cogitasse, non omnium animos maritorum durare ad sanguinem, esse quosdam mitiores qui ne conspiciere quidem cruorem sufficerent. Multi se a gladiatorum vulneribus averunt, et quamquam nemo dubitet et illud spectaculum in parte esse poenarum, tamen nequissimorum quoque hominum suprema pericula habent suam gratiam. [9] De spectaculo loquor: cogitaverunt quanto esset difficilius occidere, ac scierunt futurum ut, si unam hanc mortis poenam contra adulteros constituissent, saepius inpune committeretur adulterium. Constituerunt ergo poenam et secundam; prospexerunt infirmioribus, prospexerunt lenioribus. Forsitan cogitaverunt et illud, non omnibus futuras esse vires. Ita temperaverunt severitatem ut vindicaret se quomodo quisque posset.

[10] Dixi tamquam pro iuvene, dixi tamquam pro marito; dicendum est tamquam pro inpubere. Non mehercule satis constituere apud animum meum possum an huic adulteros licuerit occidere. [11] Quo enim tandem modo defenderetur filius tuus si quis extitisset qui diceret: ‘occidisti homines nondum maritus: neque enim vis ista nominis huiusce appellatione prima consistit, nec satis est maritum tantum osculo putari’, postea nudari filium atque in conspectu iudicum

constitui coegisset, atque interrogaret an ille maritus esset qui fieri pater non posset? [12] Ac si tantum illi tamquam adultero irascereris, satis erat hoc dicere pro filio tuo: ‘Puto, nondum habebat mariti dolorem. Ad vulnera adulteri et caedem et tristissimum occidendi hominis ministerium magno quodam impetu et (ut sic dixerim) furore opus est. [13] Nec miror eos concitari qui veterem matrimonii consuetudinem, qui pudorem cubiculi, qui spem liberorum expugnatam esse credunt, qui illos occultos atque inenarrabiles patiuntur aestus: non potest uxorem suam sic odisse qui adhuc amare non potuit.’

[14] Verum illi quoque parti respondendum est qua vindicandam priorem iniuriam fuisse dicit: de qua hodie dum abdicat multa vehementer graviterque dixit, cum fieret tacebat. Non existimo adeo inimicum filio suo patrem, quamvis abdicet, ut aliquid turpiter suspicetur praeter id maledictum quod ipse audivit, quod intra verba constitit. [15] Maximo atque admirabili potius experimento gravitatem huius pueri severitatemque, iudices, †diligetis†, quia is qui tantum nefas concupierat ipsum puerum appellare non ausus est. Facilius illi fuit loqui cum hoc patre, hoc severo, et loqui non semel et pecuniam polliceri et adicere pretium. [16] Tum iste tamen non adiit magistratus, non vociferatione saltem invidiam facere apud populum conatus est: tanto facilius est exigere magnum animum quam praestare. Si hominem occidere facile est, tum feriri oportuit cum de stupro filii tui loquebatur, cum tuarum id partium, tui animi, tuarum etiam virium fuit. Nam fingamus sane istud matrimonium fuisse: quis tamen omnium mortalium hoc exigat, ut fortius uxor quam filius vindicetur?

[17] Sic ego hunc defenderem, iudices, si occidere nolisset. Rursus mihi ad id redeundum est ex quo defensionem huius ingressus sum. Ecquid vos cogitatis aetatem, ecquid videtis annos, ecquid semoto illo nuptiarum mimo atque inani tantummodo nomine virum esse cogitatis et dignum qui abdicetur quod hominem non occiderit? [18] Itane tu pater bonus es qui caritate filii neglecta imitatus es pueri infirmitatem adversus eum qui de stupro filii tui te appellare ausus est, quem punire etiamsi tibi moriendum esset debuisti: [tu] huic irasceris qui ex duobus adulteris nulli eorum par erat, qui certe praestitit tibi quantum plurimum potuit? [19] Diu moratus est, detinuit; dum pecunia adfertur, dum expeditur, dum numeratur, fuerat tuae curae, tuae severitatis intervenire et aliquid facere fortius. Ego fortunae agendas esse gratias puto quod emissus dicitur qui potuit erumpere.

## IL RICCO CHE COMPIE ADULTERIO AI DANNI DI UN BEL RAGAZZINO

SIA CONSENTITO UCCIDERE L'ADULTERO O LASCIARLO ANDARE IN CAMBIO DI DENARO. Un ricco propose a un povero, padre di un ragazzino di bell'aspetto, di abusare del figlio; il padre non rispose. L'altro fece nuovamente la proposta aggiungendo del denaro; quello non rispose. Alla terza proposta diede una moglie

al figlio. Sorpreso il ricco in adulterio con sua moglie, il ragazzino lo lascia andare in cambio di denaro. È disconosciuto dal padre.

[1] Declamazione

Prima di passare alla valutazione dell'accusa, cioè al punto cruciale di questo processo, devo necessariamente parlare di ciò che è sotto gli occhi di ciascuno di voi, giudici: a essere disconosciuto è un ragazzino. Non giudicatelò sulla base del fatto che è un marito; a tal riguardo, giudici, la mia preoccupazione principale è che desti in voi il sospetto di spudoratezza e che sembri essersi atteggiato ad adulto troppo presto per la sua età: è il padre che gli ha dato una moglie, anche se non aveva ancora raggiunto la pubertà. [2] E quindi cosa avrebbe potuto fare uno di questa età per meritare una punizione così severa? La legge dell'abdicazione è stata promulgata per contrastare l'insubordinazione dei giovani. Ma la sua debolezza non consente di attribuirgli l'appellativo di colpevole: anzi, consente a mala-pena l'appellativo di innocente.

[3] Se tuttavia insisti nel disconoscerlo come se fosse un giovane, non mi resta che difenderlo come un giovane. Volete dunque, giudici, che io faccia le affermazioni che solitamente si fanno in difesa dei figli in quasi tutti i processi di disconoscimento, come «non ho vissuto nell'eccesso, non ho avuto una relazione con una prostituta, non ho dilapidato i beni di mio padre indulgendo ai vizi»? Se però proporrò questi argomenti, lui controbatterà (potrebbe, in effetti) dicendo: «non hai ucciso gli adulteri».

[4] Argomentiamo anche come se stessimo difendendo un marito. Non hai la facoltà di disconoscerlo per un'azione che la legge gli ha consentito di compiere. Ho paura che questa mia difesa si esponga alla derisione, come se questi avesse potuto scegliere liberamente tra due opzioni. Ma supponiamo che abbia potuto. A un marito è consentito uccidere l'adultero o lasciarlo andare dopo aver ricevuto denaro. Non puoi prendertela per quello che le leggi gli hanno concesso. [5] Un marito deve consultare la sua coscienza, deve consultare i suoi sentimenti, la natura propria del suo animo. Se è lecito disconoscere per questo motivo, allora ciò che ha fatto da marito è illecito. Altrimenti, in effetti, sarebbe stato più accettabile e certamente più compassionevole trasferire ai padri la facoltà di uccidere l'adultero o lasciarlo andare in cambio di denaro, perché alcune cose è certamente meno gravoso vietarle che punirle.

[6] Potrebbe essere difeso così, se si confrontasse con te in base al diritto. Ma questo specifico fatto l'avrei facilmente giustificato anche così: non è deplorabile ciò che la legge consente. «Hai lasciato andare l'adultero dopo aver ricevuto denaro». Se non fosse giusto, non sarebbe consentito. [7] E poi, non sembrano forse essere stati sufficientemente scrupolosi quegli avi, quei fondatori del diritto che diedero un ordinamento di vita ben definito alle comunità ancora disorientate in quella sorta di originaria confusione? Non parve loro ingiusto che si potesse ricevere denaro, ma ritennero che anche questa pena ... [?] di una punizione, come si

puniscono parecchi crimini: non sempre infatti i legislatori si spingono fino alla morte. [8] Ritengo anzi che quello, chiunque sia stato il creatore di questa specifica legge, abbia meditato sul fatto che l'animo di non tutti i mariti s'indurisce fino al punto di uccidere e che esistono persone particolarmente sensibili che non riescono nemmeno a sopportare la vista del sangue. Molte persone distolgono lo sguardo dalle ferite dei gladiatori, e sebbene nessuno dubiti che anche quello spettacolo rientri fra le pene, il rischio della morte ha tuttavia una sua capacità di generare pietà, anche se corso dai peggiori criminali. [9] E sto parlando di qualcosa che si guarda: i legislatori compresero quanto più arduo fosse l'atto di uccidere, e capirono che, se avessero stabilito contro gli adulteri soltanto questa pena di morte, l'adulterio sarebbe stato commesso impunemente troppo spesso. Stabilirono così anche una seconda pena; prestarono attenzione a quelli d'animo poco risoluto, prestarono attenzione alle persone particolarmente miti. Forse ritennero anche che non a tutti sarebbe bastata la forza fisica. Mitigarono la severità della pena in modo che ciascuno la attuasse in base alle proprie capacità.

[10] Ho argomentato come fa chi difende un giovane; ho argomentato come fa chi difende un marito; bisogna ora argomentare come chi difende un ragazzino imberbe. Accidenti, non riesco in coscienza mia a stabilire chiaramente se avesse il diritto di uccidere gli adulteri! [11] Ebbene, in che modo si sarebbe potuto difendere tuo figlio, se uno si fosse fatto avanti a dire: «hai ucciso quelle persone quando ancora non eri un marito: e difatti il valore di questo nome non dipende dal fatto che gli è stato attribuito una prima volta e non basta soltanto un bacio per essere considerato un marito»; e se in seguito avesse costretto tuo figlio a spogliarsi e a stare esposto allo sguardo dei giudici, e domandasse se sia un marito chi non può diventare padre? [12] E d'altronde se te la fossi presa con quell'altro solo per l'adulterio, sarebbe stato sufficiente difendere tuo figlio così: «credo che non provasse ancora il risentimento proprio di un marito. Il ferimento di un adultero, la sua uccisione, ovvero l'orribile atto di uccidere un uomo, richiedono una notevole dose di violenza e – per così dire – di follia. [13] E non mi stupisco che si infiammino quanti ritengono annientati l'antica pratica del matrimonio, l'onore del letto coniugale, la speranza di avere dei figli, quanti patiscono quelle inquietudini tenute segrete e per di più indescrivibili; tuttavia uno che non è ancora riuscito a far l'amore con sua moglie non può essere capace di un odio così profondo».

[14] Ma è necessario rispondere anche a quella parte in cui dice che la precedente offesa meritava vendetta: di questa, oggi, mentre lo disconosceva, ha parlato molto, in maniera appassionata e dura; però, mentre l'offesa aveva luogo, lui se ne stava in silenzio. Non credo che il padre, pur disconoscendo suo figlio, gli sia tanto ostile da nutrire un ignobile sospetto al di là dell'insulto che lui stesso ha sentito proferire, e che si è fermato alle parole. [15] Piuttosto, giudici, approverete [?] la dignità e la serietà di questo da un indizio importantissimo e quanto mai significativo: l'uomo che aveva bramato un così grande abominio non ha osato rivolgersi direttamente al ragazzino. È stato per lui più semplice parlare con que-

sto padre, con quest'uomo severo, e parlarci non una sola volta, e promettere denaro e offrire il compenso. [16] In quel momento, però, costui non si è rivolto ai magistrati, e non ha tentato neppure di rendere il ricco odioso al popolo protestando energicamente: è tanto più facile esigere un grande coraggio che dimostrarlo! Se uccidere un uomo è facile, allora bisognava colpirlo quando parlava di stuprare tuo figlio, quando un'azione del genere rientrava nei tuoi compiti, si addiceva al tuo coraggio e anche alle tue forze. Ammettiamo pure, infatti, che questo sia stato un matrimonio: chi, però, fra tutti gli uomini, pretenderebbe che una moglie venisse vendicata più drasticamente di un figlio?

[17] Giudici, se non avesse voluto uccidere, lo difenderei nel modo seguente. Devo tornare di nuovo al punto da cui ho iniziato a difenderlo. Forse non tenete in considerazione la sua età? Forse non badate ai suoi anni? Messi da parte questa farsa delle nozze e questo mero nome, privo di significato, lo giudicate davvero un uomo, meritevole di disconoscimento per non aver ucciso una persona? [18] Davvero sei un buon padre tu che, dimentico dell'amore per tuo figlio, hai dimostrato la sua stessa debolezza nel contrastare quell'uomo che ha osato farti proposte oscene su tuo figlio, quell'uomo che, anche a costo della tua stessa vita, avresti dovuto punire? E te la prendi invece con lui, che non poteva tenere testa a nessuno dei due adulteri, che di certo ti ha dato di sé la dimostrazione più grande che poteva? [19] Ha aspettato a lungo, li ha trattiene; mentre il denaro veniva consegnato, ricevuto, contato, dovevi dartene tu pensiero, toccava alla tua severità intervenire e agire con più determinazione. Io credo che si debba ringraziare la Fortuna se diciamo che l'adultero 'è stato lasciato andare'... mentre avrebbe potuto essere 'lasciato scappare'!

#### NOTE

**Tit. speciosi adulter:** i personaggi *speciosi* sono figure tipiche dell'universo declamatorio, spesso coinvolte in crimini di natura sessuale come lo *stuprum*; cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 292; Calp. Fl. 45. Un *argumentum* particolarmente affine al nostro è contenuto nel fol. 62r, col. II, 4-12 del codice palinsesto Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 7900A: la vicenda ha per protagonista il figlio *speciosus* di un povero, oggetto delle reiterate profferte sessuali di un ricco (sul testo e sull'*argumentum* vd. SANTORELLI 2014a; poi SANTORELLI [– STRAMAGLIA] 2015, pp. 293-294). Il genitivo indica qui la persona ai danni della quale è stato commesso l'adulterio: vd. gli esempi in WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*

**Th. de stupro... appellavit:** con *stuprum* si indicava una varietà di condotte sessuali ritenute illecite sotto il profilo giuridico e/o morale: i rapporti sessuali con donne libere fuori dal matrimonio, con vedove e vergini, le condotte omosessuali, incestuose e con i *pueri* di condizione libera (vd. Mod., *dig.* 48, 5, 35, pr.-1 e cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 363; 370; *stuprum* è di fatto un iperonimo che include,

come iponimo, anche il termine e il concetto di *adulterium*: vd. RIZZELLI 1997, pp. 176-178; 202; RIZZELLI 2008, pp. 87-89; in generale sullo *stuprum* vd. BRESCIA 2012; benché il latino '*stuprum*' non combaci con l'italiano 'stupro', si è ugualmente scelto di tradurre '*stuprum*' e derivati con 'stupro' seguendo una prassi invalsa negli studi romanistici). Assieme alle altre fattispecie, lo *stuprum cum puero* era represso, con una multa di diecimila sesterzi, dalla *lex Scatinia* (o *Scantinia*), databile verosimilmente all'ultimo quarto del III sec. a. C. (CANTARELLA 1995, pp. 146-147; è ormai da escludersi che si occupasse della repressione di queste tipologie di *supra* anche la *lex Iulia de adulteriis*; sul punto basti RIZZELLI 1997, pp. 171-267). La *lex Scatinia* fu poi integrata da un editto pretorio *de adtemptata pudicitia*, databile all'inizio del II sec.; tale editto puniva anche chi avesse cercato, come nel nostro caso, di indurre un *puer* a un rapporto sessuale, e non più soltanto gli *supra* effettivamente commessi (vd. CANTARELLA 1995, pp. 152-156; l'editto è probabilmente evocato da Plaut., *curc.* 35-38; per il testo, basato su Ulp., *dig.* 47, 10, 15, 15-24 e Gaius *inst.* 220, vd. LENEL 1927<sup>3</sup>, p. 400). Famoso è il processo per tentato *stuprum* di C. Scantinio Capitolino, accusato da M. Claudio Marcello di aver adescato il figlio (Val. Max. 6, 1, 7; Plut., *Marc.* 2, 3-4). Sul valore tecnico del verbo *appellare*, frequentemente impiegato in ambito declamatorio, vd. Ulp., *dig.* 47, 10, 15, 20 (*Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam attentare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare*) e l'ampia disamina di SCHNEIDER 2004, p. 96 n. 41; per la *iunctura* con *stuprum* cf. e.g. Ps.-Quint., *decl. min.* 363 th.; *decl. mai.* 3, 12 (p. 53, 14 Håkanson); Sen. *contr.* 2, 7 th.; Val. Max. 6, 1, 7. – **puer**: la *pueritia* si protraeva dall'infanzia fino alla pubertà (14-17 anni; vd. BALBO 1997, p. 13 n. 7). – **accepta pecunia**: sulla possibilità per il tradito di risparmiare la vita agli adulteri e di accettare in cambio una somma di denaro vd. FAYER 2005, pp. 206-208; cf. Hor., *sat.* 1, 2, 43; 133; e l'aneddoto varroniano in Gell. 17, 18, in cui si narra che Sallustio, sorpreso in flagrante adulterio con la moglie di Annio Milone, fu lasciato andare da quest'ultimo dopo avergli corrisposto del denaro. Questa opzione parrebbe relativa a una fase giuridica anteriore alla *lex Iulia de adulteriis*; vd. RIZZELLI 1997, pp. 269-270. La composizione pecuniaria come alternativa all'uccisione degli adulteri dava naturalmente adito al sospetto di connivenza fra le parti, e faceva cadere sul marito l'ombra del lenocinio; cf. in proposito Ps.-Quint., *decl. min.* 275. – **Abdicatur**: il discorso di difesa del retore presuppone che il disconosciuto si sia opposto al provvedimento paterno; nel mondo declamatorio tale opposizione sembra determinare l'instaurazione o di giudizi privati celebrati nel 'tribunale domestico' o, come nel nostro caso, di *iudicia* pubblici celebrati dinanzi ai giudici; vd. WYCISK 2008, pp. 138-140; su un piano più ampio LENTANO 2009, pp. 61-64; cf. *ad* § 6 e Ps.-Quint., *decl. min.* 257, 3; 327, 3; 322 th.

**1. Priusquam venio...:** questa formulazione contiene una traccia di *divisio* (DINGEL 1988, p. 46). – **et... summam:** cf. Cic., *Quinct.* 32 *in hoc summa iudicii...*

*consistit*; cf. similmente Ps.-Quint., *decl. min.* 303, 1 *summa legis*; vd. Forcellini, s.v. § 3. La congiunzione è epesegetica. – **virum egisse**: per *agere* nel significato di ‘fare la parte di’, ‘atteggiarsi a’ vd. *TbIL* I, 1398, 74-1399, 50. – **inpuberi**: sul piano giuridico i Romani distinguevano tra *inpuberes*, incapaci di generare e di sposarsi (circa fino a 14 anni), e *puberes*, capaci di generare e di sposarsi (vd. BALBO 1997, p. 14 e n. 10; cf. pure *ad* § 11 *postea... posset?*). – **aetas**: per la personificazione cf. Cic., *Arch.* 4 *ab eis artibus quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet*; Iuv. 8, 170-171 *praestare Neronem / securum valet haec aetas*.

**2. Lex... est**: al retore il ricorso all’*abdicio* sembra spropositato (cf. *tanta animadversione*) per due ragioni: il figlio non ha tenuto una condotta insubordinata; il provvedimento di disconoscimento è inadeguato per un *puer*, in quanto è concepito per punire gli *iuvenes* (termine che indica una fascia d’età compresa tra i 14-17 e i 40-45 anni, vd. BALBO 1997, pp. 25-27; cf. pure § 3 *tamquam iuvenem*). Il termine *ferocia* (cf. pure Ps.-Quint., *decl. min.* 259, 17) indica un comportamento arrogante fino all’insubordinazione. – **Haec... innocentis**: il senso della consecutiva è: la debolezza dovuta alla giovane età dell’assistito non consente di valutarlo come colpevole e nemmeno, addirittura, come innocente. *Infirmitas*, lessema che indica la debolezza di donne, vecchi e bambini in contrapposizione al vigore dell’uomo nel pieno delle forze (vd. SANTORELLI 2014, p. 157 n. 228; cf. Ps.-Quint., *decl. mai.* 11, 10 [p. 229, 22 Håkanson]), denota qui la debolezza del ragazzino in contrapposizione alla *ferocia* (vd. *supra*) degli *iuvenes*. Il tecnicismo *recipere nomen* fa riferimento alla *nominis receptio*, atto con cui il magistrato ‘riceveva il nome’ dell’accusato, ossia dichiarava formalmente di accogliere l’accusa nei suoi confronti (vd. GIUFFRÉ 1994, p. 362; SANTALUCIA 2009, pp. 58; 239). Si noti che l’azione non è compiuta dal magistrato, ma originalmente dall’*infirmitas* personificata, e che *recipere* ha valore causativo.

**3. Vultis... consumpsi**: la *luxuria*, le relazioni con prostitute e lo sperpero dei bene paterni sono alcune delle più tipiche ragioni di disconoscimento di un figlio (cf. e.g. Ps.-Quint., *decl. min.* 330, 1; *decl. mai.* 19, 13 [p. 385, 17 Håkanson]). Generalmente l’avvocato difensore controbatteva queste accuse ricorrendo al *locus de venia*, giustificando cioè con la giovane età la condotta dell’imputato (vd. Ps.-Quint., *decl. min.* 260, 2). Nel passo è il figlio a respingere queste accuse in prima persona (*ego*), anche se, a rigore, ci si aspetterebbe una terza persona, visto che è il retore a parlare (cf. *dicam* e *infra: proposuero*); tale incoerenza è secondo DINGEL 1988, p. 47 la spia che questa argomentazione è ormai stereotipizzata. – **Sed... occidisti**: il retore riporta una possibile obiezione del padre (*respondebitur; inquit*) alle sue affermazioni (*proposuero*); le parole del genitore sono però rivolte direttamente al figlio (*‘occidisti’*), di nuovo con una certa incoerenza (vd. *supra*).

**4. Non... permisit**: per il concetto, ricorrente nei casi di *abdicio*, vd. Ps.-Quint., *decl. min.* 271, 6; 286, 1; Sen. *contr.* 1, 4, 6; 1, 8, 7; 10, 2, 8. In questo paragrafo e nel successivo le argomentazioni ruotano prevalentemente intorno alla *lex*

(cf. *ad* § 6). – **tamquam... potuerit**: per il declamatore la scelta del suo assistito di risparmiare l'adultero era obbligata: così giovane e fragile, non avrebbe mai potuto uccidere nessuno.

**5. Loquatur... cum animo**: cf. similmente Cic., *fam.* 2, 7, 2 *tecum loquere, te adhibe in consilium, te audi tibi obtempera* (citato da BURMAN 1720, p. 521). – **humanus**: sull'*humanitas* nelle declamazioni psuedo-quintilianee vd. PIERI 2002, pp. 371-373; su questo concetto nei testi giuridici e nelle costituzioni di età imperiale vd. BERGER 1953, p. 489; LANFRANCHI 1938, pp. 95-108. – **levius**: per l'accezione del termine vd. *TbIL* VII.2, 1209, 48-79.

**6. Sic... ageret**: il tecnicismo giuridico *iure agere* (o *lege agere*) indica generalmente lo scontro in tribunale tra due parti (vd. *TbIL* I, 1396, 65-1397-17; OLD<sup>2</sup>, 44a). La forma ipotetica dell'affermazione non sembra del tutto congrua al contesto, visto che, di fatto, questo discorso di difesa del figlio presuppone che quest'ultimo si sia opposto al disconoscimento, provocando l'instaurazione di un *iudicium* (vd. *ad th. Abdicatur*). In realtà, come notato da WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*, la frase ha soprattutto la funzione di marcare la transizione ad argomentazioni sull'*aequitas* (cf. *turpe; oporteret; nefas*), dopo quelle dei §§ 4-5, attinenti invece allo *ius*. Il sintagma *iure agere* andrà quindi inteso *lato sensu*.

**7. An... redegerunt?**: ironico. È frequente nelle *Minores* il richiamo all'indiscutibile oculatezza dei *maiores* nella promulgazione delle leggi: cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 252, 8; 262, 4; e spec., per il tono, 264, 7; cf. pure similmente Cic., *S. Rosc.* 70. – **formam**: vd. *TbIL* VI.1, 1076, 31-76; per l'associazione con *civitas* cf. Liv. 34, 51, 4; Sen., *ben.* 2, 20, 2. – **poenam †animadversionis†**: WAHLÉN 1930, p. 130, che considera *animadversionis* un *genitivus inhaerentiae*, non risolve la tautologia. Fra i numerosi tentativi di correzione si segnalano: *plenam animadversionem* di Rohde (*apud* RITTER 1884, p. 137), plausibile sul piano paleografico, ma che obbliga a riferire *hanc a pecuniam* (stesso difetto in *poenam adulterii* di WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*, peraltro difficilmente spiegabile sul piano paleografico); *formam animadversionis* di WATT 1996-7, p. 295, che rimuove il termine-chiave *poena* sostituendolo con il generico *forma*. Meglio *poenam <satis> animadversionis* di Håkanson (*ap. WINTERBOTTOM 1984, ad l.*), che preserva opportunamente il ruolo sintattico e semantico di *poenam*. In alternativa, preservando il trådito *poenam*, che descriverà l'*accipere pecuniam*, si potrebbe correggere *animadversionis* in *animadversioni*, attribuendo al lessema il valore di dativo di effetto (con *esse* sottinteso): la pena (pecuniaria) è alternativa all'omicidio dell'adultero (*et hanc poenam*) e ha analoga funzione punitiva nei confronti di quest'ultimo (*animadversioni*); per un analogo dativo cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 310, 1 *et hoc ipsum iudicium argumento est* (su questo tipo di dativo vd. TRAINA – BERTOTTI 2003<sup>3</sup>, pp. 108-109). – **ad mortem**: = *ad poenam mortis*.

**8. intra se cogitasse**: *iunctura* rara, attestata a partire da Iuv. 13, 209-210 (*Nam scelus intra se tacitum qui cogitat ullum / facti crimen habet*) e poi solo in epoca tarda (vd. *TbIL* III, 1460, 24-28). – **non... sufficerent**: la descrizione di caratteri miti o più impressionabili può essere considerata una declinazione del *color* del '*non potui occi-*

*derè* (WINTERBOTTOM 1984, *ad l.* e *ad Ps.-Quint., decl. min.* 371,11). Su questo motivo, generalmente impiegato nei discorsi di difesa per dimostrare l'impossibilità che qualcuno abbia commesso l'omicidio contestatogli (cf. Sen., *contr.* 1, 4, 7; 7, 1, 17), ma anche per illustrare l'incapacità di portare a compimento un omicidio pianificato (cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 281, 6; 286, 9; 315, 18; 321, 7), vd. BERTI 2009. – **animos... durare:** per il significato cf. Quint., *inst.* 9, 2, 91 *dura, anima, dura: heri fortior fuisti*. Rara la costruzione con *ad*; cf. Tac., *Ann.* 1, 14, 1, dove però la preposizione è preceduta da *usque*. – **conspicere... cruorem:** per l'incapacità a tollerare la vista del sangue e delle ferite cf. Ps.-Quint., *decl. mai.* 9, 16 (p. 190, 13-15 Håkanson); Sen., *epist.* 57, 5. – **Multi... gratiam:** l'idea che non tutti i mariti traditi siano in grado di uccidere il colpevole di adulterio (vd. *supra: non... sanguinem*) è chiarita da un paragone con una differente situazione: molti non sopportano di assistere ai combattimenti mortali dei gladiatori, pur sapendo che si tratta di una punizione inflitta a dei criminali. Il senso del discusso *suam gratiam* è ben chiarito da Håkanson (*apud* WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*) che confronta il nostro passo con Stat. *Theb.* 8,557-558 *sponsam quin castus amanti / squalor et indigni commendat gratia luctus*. Il sintagma *gratiam suam habere* è, nel medesimo significato, anche in Ps.-Quint., *decl. mai.* 17, 20 (p. 352, 3 Håkanson), e, secondo PASETTI 2011, pp. 212-213 n. 474, è riconducibile ad un uso di perifrastico di *habeo* tipico del latino argenteo. – **quamquam:** così PITHOU 1580, *ad l.* in luogo del trådito *tamquam*. – **illud... poenarum:** i gladiatori erano in massima parte criminali (vd. WIEDEMANN 1992, pp. 102-107; KYLE 1998, pp. 91-95), la cui pena consisteva appunto nella partecipazione forzata ai combattimenti. Per i crimini più lievi la pena comportava la vita nel *ludus* e combattimenti nel circo (*damnati ad ludum*); per i crimini più gravi la pena era invece capitale (*damnatio ad gladium* o *ad bestias*) e la sentenza era eseguita nell'arena, sotto forma di spettacolo (vd. MOSCI SASSI, pp. 47-50). Per il costrutto *in parte esse* + gen. vd. *ThlL* X.1, 467, 25-37; cf. e.g. Cic., *Phil.* 11, 3.

**9. De... occidere:** argomentazione *a fortiori*: se il semplice assistere a spettacoli cruenti può creare disagio, figuriamoci uccidere qualcuno. – **cogitaverunt:** *sc. constitutores iuris*. – **poenam et secundam:** l'espunzione del sostantivo (WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*) non è da prendere in considerazione; *et*, con valore additivo, è postposto al sostantivo, mutuando da *quoque* tanto il significato quanto la collocazione (vd. HOFMANN – SZANTYR 1972<sup>2</sup>, p. 484; *ThlL* V.II, 898, 7-21; 915, 76-916, 4). – **vires:** allusione (WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*) del retore al fatto che la forza fisica del suo assistito non sarebbe stata sufficiente a commettere un omicidio.

**10. Non... occidere:** il retore afferma di non avere chiaro se l'uccisione dell'adultero da parte del suo assistito sarebbe stata legale. L'affermazione è pretestuosa: in realtà il retore sa bene che l'uccisione sarebbe stata illegale perché possibile senza conseguenze penali unicamente per un marito; e il *puer*, come si accinge a dimostrare (vd. *infra* § 11), non può essere ritenuto tale.

**11. Quo...:** il motivo per cui il *puer* non può essere considerato *maritus* (vd. *supra* § 10) è illustrato dal declamatore immaginando un processo in cui il suo assistito sia accusato dell'omicidio degli adulteri. In tal caso il ragazzo sarebbe indifendibile (*Quo... tuus...?*), perché un accusatore (*si... diceret*) potrebbe agevolmente dimostrare che il ragazzo è un *maritus* solo sul piano formale (*neque... putari*), ma non su quello fisico-biologico (*postea... filium; ille... non posset*). Generalmente in età classica gli *inpuberes* erano ritenuti privi di consapevolezza delle azioni dolose (*capacitas doli*); i ragazzi prossimi al raggiungimento della pubertà (*pubertati proximi*) erano tuttavia considerati responsabili dei loro comportamenti criminali (BERGER 1953, p. 495). – **nominis... appellatione:** per il sintagma cf. (con WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*) Arnob., *nat.* 3, 31 *liquoris optentio nominis huius appellatione signatur*. Cf. *infra* § 17 *inani tantummodo nomine*. – **postea... posset?:** per la ricostruzione dell'ipotetico processo il retore sfrutta l'*evidentia*, ricorrendo alla scabrosa immagine dell'accusa che spoglia il ragazzo e lo strascina al cospetto dei giudici, affinché essi possano costatare l'assenza dei segni della maturità sessuale sul suo corpo. L'espressione *in conspectu iudicum* fa probabilmente riferimento all'*inspectio corporis*, esame con cui si accertava il raggiungimento o meno della pubertà e quindi della capacità di riprodursi (vd. FAYER 2005, II, p. 413, n. 276, che però fraintende completamente il nostro passo; sulla storia di questo esame e sul problema della fissazione giuridica dell'età puberale vd. LAMBERTI 2014, pp. 51-52 e note; più in generale GARDNER 1998, pp. 141-142; altra bibliografia in BALBO 1997, 13 n. 7).

**12. si tantum... irascereis:** se, cioè, il povero fosse adirato soltanto per l'adulterio commesso dal ricco (*illi*) e non per le scandalose proposte da lui avanzate al ragazzino. – **et... ministerium:** la congiunzione è epesegetica.

**13. Nec miror...:** l'elogio del matrimonio (cf. Ps.-Quint., *decl. min.* 249, 19; 306, 16; 368, 3) e l'indignazione nei confronti dell'adulterio, percepito come un attentato alla società (cf. Ps.-Quint. *decl. min.* 310,11), sono topici (sulla percezione sociale di questo crimine vd. FAYER 2005, III, pp. 200-202). – **amare:** il verbo ha qui valore spiccatamente erotico (in proposito vd. ADAMS 1982-96, p. 232).

**14. illi... parti:** una parte del discorso con cui il padre ha disconosciuto il figlio. – **cum fieret tacebat:** la condanna dell'ipocrisia del padre, spettatore inerte di fronte all'oltraggio del figlio, eppure sdegnato censore di quest'ultimo per la mancata uccisione dell'adultero, sarà ripresa e espansa ai §§ 15-16 (cf. pure § 18). – **maledictum... audivit:** le profferte sessuali che il ricco ha rivolto direttamente al povero sono ritenute un insulto verbale.

**15. experimento:** vd. *TbLL* V.2, 1656, 9-31. – **†diligetis†:** fra le varie congetture, la più probabile ed economica è *colligetis* di WATT 1996-7, p. 295: il verbo, nell'accezione di 'dedurre', è frequente nelle *Minores* e non di rado è costruito con l'ablativo (cf. e.g. Ps.-Quint., *decl. min.* 252, 15; 289, 7); il valore del futuro è potenziale. – **quia:** con il valore causale quasi completamente sacrificato in favore di quello dichiarativo. – **nefas concupierat:** *inictura* mai attestata altrove (ma cf.

similmente Ps.-Quint., *decl. mai.* 2, 10 [p. 29, 9 Håkanson] *nefariae cupiditatis*); *nefas* si riferisce allo *stuprum*, che si sarebbe configurato qualora le proposte sessuali del ricco fossero andate a buon fine. – **hoc severo...**: la definizione è fortemente ironica; il retore continua a screditare il padre (cf. *ad* § 14 *cum fieret tacebat*, *ad* § 16). Anche in *loqui non semel* è racchiuso un giudizio negativo nei confronti del genitore che ha tollerato più di una volta le proposte sessuali del ricco. – **et adicere pretium**: espressione non superflua rispetto a *pecuniam polliceri*, come invece sostenuto da WINTERBOTTOM 1984, *ad l.* Le due azioni sono in realtà distinte: *pecuniam polliceri* indica la generica promessa di denaro; *adicere pretium* designa invece l'attribuzione di un preciso corrispettivo alle prestazioni sessuali del figlio (cf. Sen., *contr.* 2, 7 th.; Ps.-Quint., *decl. min.* 363 th.). Questa ulteriore censura della condotta paterna (vd. *supra*) è inoltre messa in rilievo dal chiasmo.

**16. adiit magistratus**: per il tentato *stuprum* vd. *ad* th. *de stupro...* *appellavit*. – **invidiam facere**: su questa *iunctura* vd. Ps.-Quint., *decl. min.* 283 th. (cf. pure WISTRAND 1946, pp. 357-359). – **tanto... praestare**: una *sententia* in cui è condensata la censura dell'ipocrisia paterna (vd. *ad* § 14 *cum fieret tacebat*). – **quis... vindicetur?**: per il senso vd. SHACKLETON BAILEY 2006, *ad l.*

**17. redeundum... sum**: il retore riprende le argomentazioni dell'esordio (§§ 1-2) sull'incapacità per il *puer* di commettere l'omicidio dell'adultero (vd. anche introduzione). – **Ecquid... ecquid... ecquid?**: l'avverbio può essere impiegato per domande retoriche con prognosi positiva, come nelle due prime occorrenze, o negativa, come in *ecquid cogitatis* (vd. HOFMANN – SZANTYR 1972<sup>2</sup>, p. 464; *ThLL* V.II, 55, 32-38); l'uso delle due accezioni giustapposte non è comune. – **nuptiarum mimo**: il sintagma rimanda agli intrecci coniugali tipici di commedia e di mimo ed è impiegato per denotare il carattere farsesco del matrimonio imposto dal padre al *puer* (cf. similmente Sen., *contr.* 2, 4, 5 *mimicae nuptiae*; sui rapporti tra il teatro e la declamazione vd. in generale MAL-MAEDER 2007, pp. 13-18; sulle relazioni con commedia e mimo vd. NOCCHI 2015, risp. pp. 179-199; pp. 206-209).

**18. [tu] huic**: il pronome personale è qui fuori posto (vd. WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*): l'asindeto avversativo contrappone *eum qui* e *huic*, ovvero i due bersagli, l'uno giusto e l'altro errato, dell'ira paterna. – **Itane... est**: per la caratterizzazione del *pater* cf. § 14. – **nulli**: in luogo dell'atteso *neutri*, per una cataresi non inconsueta (vd. HOFMANN – SZANTYR 1972<sup>2</sup>, p. 204). – **eorum**: ridondante dopo *ex duobus adulteris*. L'enfasi è comunque sulla vulnerabilità del *puer*, le cui forze erano inferiori non solo a quelle dell'adultero, ma anche a quelle dell'adultera (WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*).

**19. recipitur**: il trådito *repetitur* è certamente inadeguato a indicare uno stadio intermedio tra l'arrivo del denaro (*adfertur*) e il suo conteggio (*numeratur*; vd. WINTERBOTTOM 1984, *ad l.* sulle forzature esegetiche di BURMAN 1720, p. 543 e WAHLÉN 1930, pp. 167-168). WATT 1996-7, p. 295 propone *expeditur* (stampato anche da SHACKLETON BAILEY 2006, *ad l.*), ma forza la semantica del verbo, che, in unione a *pecunia*, non significa 'tirare fuori il denaro' (da un contenitore), ma

‘procurare del denaro’ (vd. *TbIL* V.2, 1610, 37-54). Un’analoga forzatura semantica è in *perspicitur* di SHACKLETON BAILEY 1989, *ad l.*, verbo adatto a un’ispezione oculare (presupposta però da *numeratur*) e non all’azione di ‘soppesare’, come preteso dallo studioso (vd. SHACKLETON BAILEY 2006, p. 293 n. 13). La soluzione più probabile è *recipitur* di Håkanson (*apud* WINTERBOTTOM 1984, *ad l.*); il verbo, indicante la ricezione del denaro da parte del *puer*, descrive efficacemente uno stadio immediatamente successivo alla consegna del denaro da parte dell’adultero e precedente al conteggio.

– **Ego... erumpere:** la declamazione si chiude con un ultimo attacco alla viltà paterna: meglio che l’adultero sia stato lasciato andare (*emissus*) dal figlio, dopo il pagamento della multa; se fosse stato per il padre, il colpevole l’avrebbe fatta franca (*erumpere*). In traduzione si è cercato di rendere il gioco di parole che coinvolge la coppia verbale allitterante e antitetica *emissus/erumpere* (su questo tipo di gioco vd. HOFMANN – SZANTYR 1972<sup>2</sup>, p. 710); il *calembour* è impreziosito dalla disposizione chiasmica dei modi finiti e infiniti (*emissus/dicitur – potuit/erumpere*).

### Bibliografia

- ADAMS 1982-96 = J. N. ADAMS, *The Latin Sexual Vocabulary*, London 1982; tr. it. *Il vocabolario del sesso a Roma. Analisi del linguaggio sessuale nella latinità*, Lecce (da cui si cita) 1996.
- BALBO 1997 = A. BALBO, *Chi è il giovane: ovvero quando comincia e quando finisce la gioventù*, in I. Lana, *Seneca e i giovani*, Venosa (Pz) 1997.
- BERGER 1953 = A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.
- BERTI 2009 = E. BERTI, «Un frammento di una declamazione di Cicerone e due *controversiae* senecane», *Dicynna* 6, 2009, pp. 2-13.
- BRESCIA 2012 = G. BRESCIA, *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce 2012.
- BURMAN 1720 = P. BURMAN, *M. Fabii Quintiliani Declamationes maiores et minores item Calpurnii Flacci ex recensione Petri Burmanni*, Lugdunum Batavorum, 1720.
- CANTARELLA 1995 = E. CANTARELLA, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Milano 1995.
- DINGEL 1988 = J. DINGEL, Scholastica materia: *Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilianus*, Berlin-New York 1988.
- FAYER 2005 = C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, I-III, Roma 2005.
- GARDNER 1998 = J. F. GARDNER, *Sexing a Roman: Imperfect Men in Roman law*, in L. FOXHALL – J. SALMON (eds.), *When Men were Men. Masculinity, Power and Identity in Classical Antiquity*, London 1998, pp. 136-152.
- GIUFFRÈ 1994 = V. GIUFFRÈ, «*Nominis delatio e Nominis receptio*», *Labeo* 40, 1994, pp. 359-364.
- HOFMANN – SZANTYR 1972<sup>2</sup> = J. B. HOFMANN – A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1972<sup>2</sup> (rist. corr. di 1965<sup>1</sup>); tr. it. (parziale, riveduta e aggiornata) *Stilistica latina*, a cura di A. Traina (con C. Neri – R. Oniga – B. Pieri), Bologna 2002.

- KRAPINGER [–STRAMAGLIA] 2015 = G. KRAPINGER [– A. STRAMAGLIA], [*Quintilian*]. *Der Blinde auf der Türschwelle (Größere Deklamationen, 2)*, Cassino 2015.
- KYLE 1998 = D. G. KYLE, *Spectacle of Death in Ancient Rome*, London-New York 1998.
- LAMBERTI 2014 = F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.
- LANFRANCHI 1938 = F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- LENEL 1927<sup>3</sup> = O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum: ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927<sup>3</sup>.
- LENTANO 2009 = M. LENTANO, *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.
- LENTANO 2015 = M. LENTANO, *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015.
- MAL-MAEDER 2007 = D. VAN MAL-MAEDER, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston 2007.
- MOSCI SASSI 1992 = M. G. MOSCI SASSI, *Il linguaggio gladiatorio*, Bologna 1992.
- NOCCHI 2015 = F. R. NOCCHI, *Declamazione e teatro*, in LENTANO 2015, pp. 175-209.
- PASETTI 2011 = L. PASETTI, [*Quintiliano*], *Il veleno versato (Declamazioni maggiori, 17)*, Cassino 2011.
- PIERI 2002 = B. PIERI, «I medici e la *humanitas* (Ps.-Quint. 8, 3)», *Paideia* 57, pp. 369-378.
- PITHOU 1580 = P. PITHOU, *M. Fabii Quintiliani declamationes, quae ex CCCLXXXVIII supersunt, ex vetere exemplari restitutae CXLV...*, Lutetiae 1580.
- RITTER 1884 = C. RITTER, *M. Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV*, Lipsiae 1884.
- RIZZELLI 1997 = G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- RIZZELLI 2008 = G. RIZZELLI, «*Adulterium*: immagini, etica, diritto», *Rivista di diritto romano* 8, 2008, pp. 1-94.
- SANTALUCIA 2009 = B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- SANTORELLI 2014 = B. SANTORELLI, [*Quintiliano*]. *Il ricco accusato di tradimento – Gli amici garanti (Declamazioni maggiori, 11; 16)*, Cassino 2014.
- SANTORELLI 2014a = B. SANTORELLI, «*Pauper et dives inimici*. Un perduto tema declamatorio in un palinsesto parigino», *RbM* 157, 2014, pp. 320-326.
- SANTORELLI – STRAMAGLIA 2015 = B. SANTORELLI – A. STRAMAGLIA, *La declamazione perduta*, in LENTANO 2015.
- SCHNEIDER 2004 = C. SCHNEIDER, *Le soldat de Marius (Grandes déclamations, 3)*, Cassino 2004.
- SHACKLETON BAILEY 1989 = D. R. SHACKLETON BAILEY, *M. Fabii Quintiliani Declamationes minores*, Stuttgartiae 1989.
- SHACKLETON BAILEY 2006 = D. R. SHACKLETON BAILEY, [*Quintilian*], *The Lesser Declamations, I–II*, Cambridge Mass.-London 2006.
- TRAINA – BERTOTTI 2003<sup>3</sup> = A. Traina – T. Bertotti, *Sintassi normativa della lingua latina*, Bologna 2003<sup>3</sup>.
- WAHLÉN 1930 = S. WAHLÉN, *Studia critica in Declamationes minores quae sub nomine Quintiliani feruntur*, Upsaliae 1930.

- WATT 1996-7 = W. S. WATT, «Notes on the *Minor Declamations* ascribed to Quintilian», *WJA* 21, 1996-1997, pp. 289-308.
- WIEDEMANN 1992 = TH. WIEDEMANN, *Emperors and Gladiators*, London-New York 1992.
- WINTERBOTTOM 1984 = M. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984.
- WISTRAND 1946 = E. WISTRAND, «*Invidia*. Ein semasiologischer Beitrag», *Eranos* 44, 1946, pp. 355-369.
- WYCISK 2008 = T. WYCISK, Quidquid in foro fieri potest. *Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008.

Università di Bologna

Giuseppe Dimatteo  
(giuseppe.dimatteo3@unibo.it)